Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° — **Roma - Sabato, 1° luglio 1933 - Anno XI** — **Numero 151**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. **2103**.
Modifiche allo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Napoli, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2199, e modificato con R. decreto 30 ottobre 1930, n. 1930;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della Regia scuola d'ingegneria predetta;
Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Veduti i Regi decreti 7 ottobre 1926, n. 1977, e 14 giugno 1928, n. 1590, concernenti gli studi universitari d'ingegneria;
Veduto il R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 812;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Napoli, approvato e modificato con i Regi decreti suddetti, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Art. 1. — Al n. 2, alle lauree che si conseguono nella Scuola è aggiunta, dopo quella in ingegneria industriale, la laurea « in ingegneria industriale chimica ».

Art. 2. — Il primo ed il secondo comma sono modificati nel modo seguente:
« La Scuola è divisa in cinque Sezioni, corrispondenti ai cinque tipi di laurea sopra indicati;
La Sezione industriale è suddivisa in tre Sottosezioni: meccanica; elettrotecnica; aeronautica ».

Art. 6. — È così modificato:
« Per l'ammissione al primo anno della Scuola è necessaria la presentazione dell'attestato di licenza, di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977, sugli studi universitari d'ingegneria, salvo il disposto dell'articolo 10 ».

Art. 7. — È soppresso, e in conseguenza è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.

Art. 8 (già 9). — Nel secondo comma, le parole « ... l'economo vi attesta... » sono sostituite con le altre « ... ed attesta... ».

Art. 9 (già 10). — All'ultimo periodo, le parole: « Dopo il 15 novembre... » sono sostituite con le altre: « Dopo la data di chiusura delle iscrizioni... ».

Art. 12 (già 13). — L'ultimo comma è sostituito dal seguente:
« Il professore che abbia accertato la mancanza di assiduità e diligenza durante l'anno accademico da parte di un allievo iscritto al suo corso, può proporne, per i provvedimenti di competenza del Consiglio della scuola, la esclusione dall'esame di profitto ».

Art. 19 (già 20). — È sostituito dal seguente:
« Nei tre anni di applicazione vengono insegnate le seguenti materie:
1. geologia applicata alle costruzioni;
2. applicazioni di geometria descrittiva con esercitazioni;
3. statica grafica con esercitazioni;
4. chimica applicata ai materiali da costruzione con esercitazioni;
5. chimica agraria;
6. chimica tecnologica organica con esercitazioni;
7. chimica tecnologica inorganica;
8. metallurgia;
9. fisica tecnica con esercitazioni;
10. meccanica applicata alle costruzioni con esercitazioni;
11. meccanica applicata alle macchine con esercitazioni;
12. idraulica teoretica e pratica con esercitazioni;
13. macchine termiche e idrauliche con esercitazioni;
14. costruzione di macchine e progetti (biennale);
15. tecnologie meccaniche;
16. idraulica industriale;
17. costruzioni idrauliche e marittime con progetti;
18. costruzioni in ferro, in legno, in cemento armato e ponti di muratura con progetti;
19. ferrovie e lavori stradali con progetti;
20. geodesia e topografia con esercitazioni;
21. elettrotecnica generale (biennale);
22. misure elettriche con esercitazioni;
23. costruzioni elettromeccaniche;
24. impianti industriali e progetti;
25. impianti elettrici e progetti;
26. elettrochimica con esercitazioni;
27. arte mineraria;
28. estimo civile e rurale ed agraria;
29. materie giuridiche;
30. igiene applicata all'ingegneria;
31. costruzioni aeronautiche;
32. architettura tecnica e composizione architettonica;
33. stili architettonici, rilievo e restauro dei monumenti;
34. decorazione ed arredamento degli edifici;
35. plastica decorativa;
36. storia dell'arte;
37. disegno di figura;
38. costruzioni navali mercantili con esercitazioni (biennale);
39. architettura navale e progetti di navi;
40. costruzioni navali militari e sistemazioni guerresche;
41. radiotecnica e magnetismo navale;
42. aerodinamica teorica ed applicata con esercitazioni;
43. motori a combustione interna con progetti;
44. tecnologia ceramica;
45. macchine marine con progetti;
46. elementi di architettura tecnica;
47. elementi di struttura di navi con esercitazioni;
48. impianti e macchinario chimico;
49. chimica fisica con esercitazioni;
50. chimica generale organica;
51. chimica analitica con esercitazioni di analisi qualitativa;
52. chimica analitica con esercitazioni di analisi quantitativa ».

Art. 21 (già 22). — È sostituito dal seguente:
« Per essere ammessi agli esami di laurea gli allievi debbono aver seguito per ciascuna sezione i corsi sottoindicati,

ad eccezione di quelli dichiarati facoltativi, e superato i relativi esami:

a) *per la laurea in architettura*:

1. applicazioni di geometria descrittiva con esercitazioni;
2. geologia applicata alle costruzioni;
3. geodesia e topografia con esercitazioni (programma ridotto);
4. chimica applicata ai materiali da costruzione con esercitazioni;
5. statica grafica con esercitazioni;
6. fisica tecnica con esercitazioni;
7. meccanica applicata alle costruzioni con esercitazioni;
8. idraulica teoretica e pratica con esercitazioni (programma ridotto);
9. costruzioni in ferro, in legno, in cemento armato e ponti di muratura con progetti (programma ridotto);
10. materie giuridiche;
11. igiene applicata all'ingegneria;
12. architettura tecnica e composizione architettonica;
13. disegno di figura;
14. plastica decorativa;
15. stili architettonici, rilievo e restauro dei monumenti;
16. decorazione ed arredamento degli edifici;
17. storia dell'arte;

b) *per la laurea in ingegneria civile*:

1. geologia applicata alle costruzioni:
2. applicazioni di geometria descrittiva con esercitazioni;
3. fisica tecnica con esercitazioni;
4. geodesia e topografia con esercitazioni;
5. chimica applicata ai materiali da costruzione con esercitazioni;
6. meccanica applicata alle macchine con esercitazioni;
7. statica grafica con esercitazioni;
8 meccanica applicata alle costruzioni con esercitazioni;
9. elettrotecnica generale (1ª parte);
10. macchine termiche ed idrauliche con esercitazioni (programma ridotto);
11. idraulica teoretica e pratica con esercitazioni;
12. costruzioni idrauliche e marittime con progetti;
13. costruzioni in ferro, in legno e in cemento armato e ponti di muratura con progetti;
14. Ferrovie e lavori stradali con progetti;
15. estimo civile e rurale ed agraria;
16. materie giuridiche;
17. architettura tecnica e composizione architettonica;
18. igiene applicata all'ingegneria;
19. idraulica industriale (fac.);
20. impianti elettrici e progetti (fac.).;
21. costruzioni aeronautiche (fac.);
22. tecnologie meccaniche (fac.);

c) *per la laurea in ingegneria industriale*:

1. statica grafica con esercitazioni;
2. chimica applicata ai materiali da costruzione con esercitazioni;
3. chimica tecnologica inorganica;
4. chimica tecnologica organica con esercitazioni;
5. fisica tecnica con esercitazioni;
6. meccanica applicata alle macchine con esercitazioni;
7. meccanica applicata alle costruzioni con esercitazioni;
8. idraulica teoretica e pratica con esercitazioni (programma ridotto);
9. macchine termiche ed idrauliche con esercitazioni;
10. tecnologie meccaniche;
11. costruzioni di macchine e progetti (corso biennale);
12. elettrotecnica generale (1ª parte);
13. materie giuridiche;
14. igiene applicata all'ingegneria;
15. costruzioni in ferro, in legno, in cemento armato e ponti di muratura con progetti (1ª parte);
16. impianti industriali (parte generale);
17. elementi di architettura tecnica.

Sono obbligatori inoltre l'iscrizione e la frequenza, nonchè gli esami, dei seguenti corsi secondo la sottosezione prescelta:

Sottosezione meccanica:

1. motori a combustione interna con progetti;
2. impianti industriali e progetti;
3. idraulica industriale;
4. metallurgia;
5. una delle seguenti materie a scelta:
   ferrovie e lavori stradali con progetti (programma ridotto);
   arte mineraria;
   costruzioni aeronautiche;

L'allievo può sostituire ai progetti di motori a combustione i progetti di macchine costituenti la seconda parte del corso di costruzione di macchine e progetti.

Sottosezione elettrotecnica:

1. elettrotecnica generale (2ª parte);
2. misure elettriche con esercitazione;
3. costruzioni elettromeccaniche;
4. elettrochimica con esercitazioni;
5. idraulica industriale;
6. radiotecnica e magnetismo navale (1ª parte);
7 impianti elettrici e progetti.

Sottosezione aeronautica:

1. aerodinamica teorica ed applicata con esercitazioni;
2 costruzioni aeronautiche;
3. motori a combustione interna con progetti;
4. radiotecnica e magnetismo navale (parte 1ª);
5. metallurgia;

d) *per la laurea in ingegneria industriale chimica*:

1. chimica applicata ai materiali da costruzione con esercitazioni;
2. chimica tecnologica inorganica;
3. chimica tecnologica organica con esercitazioni;
4. fisica tecnica con esercitazioni;
5. meccanica applicata alle macchine con esercitazioni;
6. meccanica applicata alle costruzioni con esercitazioni;
7. macchine termiche ed idrauliche con esercitazioni;
8. elettrotecnica generale (1ª parte);
9. materie giuridiche;
10. igiene applicata all'ingegneria:
11. costruzioni in legno, in ferro, in cemento armato e ponti di muratura con progetti (1ª parte);
12. elementi di architettura tecnica;
13. tecnologia ceramica;
14. arte mineraria;
15. elettrochimica con esercitazioni;
16. misure elettriche con esercitazioni (programma ridotto);
17. metallurgia;

18. impianti e macchinario chimico;
19. chimica fisica con esercitazioni;
20. chimica generale organica;
21. chimica analitica con esercitazioni di analisi qualitativa;
22. chimica analitica con esercitazioni di analisi quantitativa;
23. chimica agraria;

e) *per la laurea in ingegneria navale e meccanica*:

1. chimica applicata ai materiali da costruzione con esercitazioni;
2. statica grafica con esercitazioni;
3. fisica tecnica con esercitazioni;
4. idraulica teoretica e pratica con esercitazioni (programma ridotto);
5. meccanica applicata alle costruzioni con esercitazioni;
6. meccanica applicata alle macchine con esercitazioni;
7. macchine termiche ed idrauliche con esercitazioni;
8. elettrotecnica generale (1ª parte);
9. tecnologie meccaniche;
10. architettura navale e progetti di navi;
11. costruzioni navali mercantili con esercitazioni;
12. costruzioni di macchine e progetti;
13. elementi di struttura di navi con esercitazioni;
14. costruzioni navali militari e sistemazioni guerresche;
15. materie giuridiche (programma ridotto);
16. radiotecnica e magnetismo navale (fac.);
17. impianti elettrici (fac.);
18. una delle seguenti materie a scelta:
    motori a combustione interna con progetti;
    macchine marine con progetti ».

Art. 22 (già 23). — È sostituito dal seguente:

« Per gl'insegnamenti di materie che appartengono anche alla Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali della Regia università di Napoli e per alcuni insegnamenti speciali della Sezione di architettura che appartengono alla Regia accademia di belle arti di Napoli ed alla Regia scuola superiore di architettura di Napoli, la Scuola può avvalersi degl'insegnamenti della Facoltà di scienze della Regia università e di quelli della Regia accademia di belle arti e della Regia scuola superiore di architettura di Napoli ».

Art. 23 (già 24). — È sostituito dal seguente:

« Gli allievi sono obbligati a seguire in ogni anno di corso gl'insegnamenti delle materie qui sotto indicate:

1° ANNO:

Sezione architettura:

1. meccanica applicata alle costruzioni con esercitazioni;
2. applicazioni di geometria descrittiva con esercitazioni;
3. fisica tecnica con esercitazioni (programma ridotto);
4. chimica applicata ai materiali da costruzione con esercitazioni;
5. architettura tecnica e composizione architettonica (parte 1ª);
6. stili architettonici, rilievo e restauro dei monumenti;

Sezione civile:

1. meccanica applicata alle costruzioni con esercitazioni;
2. fisica tecnica con esercitazioni;
3. applicazioni di geometria descrittiva con esercitazioni;
4. statica grafica con esercitazioni;
5. chimica applicata ai materiali da costruzione con esercitazioni;
6. architettura tecnica e composizione architettonica (parte 1ª);
7. meccanica applicata alle macchine con esercitazioni;

Sezione industriale:

1. meccanica applicata alle costruzioni con esercitazioni;
2. statica grafica con esercitazioni;
3. Fisica tecnica con esercitazioni;
4. chimica applicata ai materiali da costruzione con esercitazioni;
5. meccanica applicata alle macchine con esercitazioni;
6. chimica tecnologica organica con esercitazioni;
7. elementi di architettura tecnica;

Sezione industriale chimica:

1. meccanica applicata alle costruzioni con esercitazioni;
2. fisica tecnica con esercitazioni;
3. chimica applicata ai materiali da costruzione con esercitazioni;
4. meccanica applicata alle macchine con esercitazioni;
5. chimica tecnologica organica con esercitazioni;
6. elementi di architettura tecnica;
7. chimica generale organica;
8. chimica analitica con esercitazioni di analisi qualitativa;

Sezione navale e meccanica:

1. meccanica applicata alle costruzioni con esercitazioni;
2. statica grafica con esercitazioni;
3. fisica tecnica con esercitazioni;
4. chimica applicata ai materiali da costruzione con esercitazioni;
5. elementi di struttura di navi con esercitazioni;
6. meccanica applicata alle macchine con esercitazioni.

2° ANNO.

Sezione architettura:

1. costruzioni in legno, in ferro, in cemento armato e ponti di muratura con progetti (parte 1ª);
2. idraulica teorica e pratica con esercitazioni;
3. decorazione ed arredamento degli edifici;
4. plastica decorativa;
5. disegno di figura;
6. geologia applicata alle costruzioni;
7. geodesia e topografia con esercitazioni (programma ridotto);
8. architettura tecnica e composizione architettonica (parte 2ª);

Sezione civile:

1. geodesia e topografia con esercitazioni;
2. costruzioni in legno, in ferro, in cemento armato e ponti di muratura con progetti (parte 1ª);
3. idraulica teoretica e pratica con esercitazioni;
4. elettrotecnica generale (parte 1ª);
5. macchine termiche ed idrauliche con esercitazioni;
6. geologia applicata alle costruzioni;
7. architettura tecnica e composizione architettonica (parte 2ª);
8. tecnologie meccaniche (fac.);

Sezione industriale:

1. costruzione di macchine e progetti;
2. costruzioni in legno, in ferro, in cemento armato e ponti di muratura con progetti (parte 1ª);
3. idraulica teoretica e pratica con esercitazioni (programma ridotto);
4. elettrotecnica generale (parte 1ª);
5. chimica tecnologica inorganica;

6. tecnologie meccaniche;
7. macchine termiche ed idrauliche con esercitazioni;

Sezione industriale chimica:

1. costruzioni in legno, in ferro, in cemento armato e ponti di muratura con progetti (parte 1ª);
2. elettrotecnica generale (parte 1ª);
3. chimica tecnologica inorganica;
4. macchine termiche ed idrauliche con esercitazioni;
5. chimica-fisica con esercitazioni;
6. tecnologia ceramica;
7. chimica analitica con esercitazioni di analisi quantitativa;

Sezione navale e meccanica:

1. costruzione di macchine e progetti;
2. idraulica teorica e pratica con esercitazioni (programma ridotto);
3. elettrotecnica generale (parte 1ª);
4. macchine termiche ed idrauliche con esercitazioni;
5. costruzioni navali mercantili con esercitazioni;
6. architettura navale;
7. tecnologie meccaniche.

3° ANNO:

Sezione architettura:

1. architettura tecnica e composizione architettonica (parte 3ª);
2. storia dell'arte;
3. materie giuridiche;
4. igiene applicata all'ingegneria;
5. plastica decorativa;

Sezione civile:

1. costruzioni in ferro, in legno, in cemento armato e ponti di muratura con progetti (parte 2ª);
2. costruzioni idrauliche e marittime con progetti;
3. ferrovie e lavori stradali con progetti;
4. materie giuridiche;
5. architettura tecnica e composizione architettonica (parte 3ª);
6. igiene applicata all'ingegneria;
7. idraulica industriale (fac.);
8. impianti elettrici e progetti (fac.);
9. costruzioni aeronautiche (fac.);
10. estimo civile e rurale e agraria;

Sezione industriale:

1. materie giuridiche;
2. igiene applicata all'ingegneria.

Oltre le materie di cui sopra gli studenti del 3° anno della Sezione industriale debbono seguire, secondo la sottosezione prescelta, i corsi speciali sottoindicati e sostenere, per gli obbligatori, i relativi esami.

Sottosezione meccanica:

1. idraulica industriale;
2. motori a combustione interna con progetti;
3. impianti industriali e progetti;
4. metallurgia;
5. una delle materie seguenti:
   ferrovie e lavori stradali con progetti (programma ridotto);
   arte mineraria;
   costruzioni aeronautiche.

L'allievo può sostituire ai progetti di motori a combustione i progetti di macchine costituenti la seconda parte del corso di costruzione di macchine e progetti.

Sottosezione elettrotecnica:

1. idraulica industriale;
2. elettrotecnica generale (parte 2ª);
3. misure elettriche con esercitazioni;
4. impianti elettrici con progetti;
5. costruzioni elettromeccaniche;
6. elettrochimica con esercitazioni;
7. radiotecnica e magnetismo navale (1ª parte);

Sottosezione aeronautica:

1. aerodinamica teorica ed applicata con esercitazioni;
2. costruzioni aeronautiche;
3. motori a combustione interna con progetti;
4. radiotecnica e magnetismo navale (1ª parte);
5. metallurgia.

Gli allievi della sottosezione elettrotecnica, nel corso di impianti industriali svolgeranno a preferenza progetti di impianti di industrie elettriche.

Sezione industriale chimica:

1. materie giuridiche;
2. igiene applicata all'ingegneria;
3. arte mineraria;
4. elettrochimica con esercitazioni;
5. misure elettriche con esercitazioni (programma ridotto);
6. metallurgia;
7. impianti e macchinario chimico;
8. chimica agraria;

Sezione navale e meccanica:

1. architettura navale e progetti di navi;
2. costruzioni navali e mercantili con esercitazioni;
3. costruzioni navali militari e sistemazioni guerresche;
4. materie giuridiche;
5. radiotecnica e magnetismo navale;
6. impianti elettrici con progetti (fac.);
7. una delle seguenti materie a scelta:
   macchine marine con progetti;
   motori a combustione interna con progetti ».

Art. 28 (già 29). — È sostituito dal seguente:

« Il direttore nomina ogni anno una o più commissioni di laurea ciascuna costituita dal direttore stesso, quale presidente, da sette professori di ruolo e da almeno un libero docente.

Ciascuna commissione dura in carica per tutto l'anno accademico ».

Articoli 34 (già 35) e 38 (già 39). — La denominazione dell'insegnamento di « radiotelegrafia » è modificata in quella di « radiotecnica ».

Articoli 36 (già 37) e 40 (già 41). — Alla fine di ciascuno articolo sono aggiunte le parole « ..... e devono inoltre pagare la tassa di diploma in L. 200 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 333, foglio 165. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 2104.
Modifiche allo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Milano, approvato con R. decreto 30 ottobre 1930, n. 1829, e modificato con R. decreto 1° ottobre 1931, n. 1281;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della Regia scuola d'ingegneria predetta;
Veduti gli articoli 1, 80 ed 86 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Veduti i Regi decreti 7 ottobre 1926, n. 1977 e 14 giugno 1928, n. 1590, concernenti gli studi universitari d'ingegneria;
Veduto il R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 812;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Milano, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

È soppresso l'art. 3. In conseguenza di tale soppressione e delle aggiunte che saranno disposte è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.

Prima dell'art. 1, all'indicazione « Titolo I, ordinamento didattico » è aggiunta l'indicazione « Capo I - Disposizioni generali ».

Art. 1. — È sostituito dal seguente:

« La Regia scuola d'ingegneria di Milano ha per fine di impartire l'istruzione scientifica, tecnica ed artistica necessaria per conseguire le lauree in ingegneria civile, in ingegneria industriale meccanica, in ingegneria industriale chimica, in ingegneria industriale elettrotecnica ed in architettura e di perfezionare nei diversi rami dell'ingegneria i laureati in ingegneria ».

Art. 2. — È sostituito dal seguente:

« Tanto gli studi d'ingegneria che quelli di architettura si compiono in cinque anni e sono divisi in due periodi: uno biennale di studi propedeutici ed uno triennale di studi di applicazione ».

Dopo l'art. 3 (già 4) è inserita l'indicazione: « Capo II - Disposizioni particolari per gli studi della Scuola d'ingegneria » ed è inoltre inserito il seguente articolo:

« Art. 4. — Possono essere ammessi al primo anno del biennio di studi propedeutici d'ingegneria coloro che sono forniti dei titoli prescritti dal R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e successive modificazioni.

Possono essere ammessi al primo anno del triennio di applicazione d'ingegneria coloro i quali abbiano superato l'esame di licenza dal biennio propedeutico, secondo le norme del R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590 ».

Art. 5. — È sostituito dai due seguenti:

« Art. 5. — Le materie d'insegnamento obbligatorie del biennio propedeutico d'ingegneria sono le seguenti:

1. Analisi matematica (I e II);
2. Geometria analitica e proiettiva;
3. Geometria descrittiva (I e II);
4. Fisica sperimentale (I e II);
5. Chimica generale inorganica con elementi di organica;
6. Disegno d'ornato;
7. Meccanica razionale;
8. Elementi di disegno di architettura;
9. Mineralogia;
10. Geologia;
11. Tedesco o inglese (corsi biennali);
12. Chimica organica.

Gli esami delle materie dal numero 1 al numero 8 sono obbligatori per l'ammissione all'esame di licenza. Quelli di cui ai numeri 9, 10 e 11 possono essere sostenuti anche durante il triennio di applicazione. L'esame di cui al n. 12, che può essere sostenuto anche nel triennio di applicazione, è obbligatorio soltanto per gli allievi ingegneri industriali chimici e meccanici. Gli allievi che hanno compiuto il biennio presso altre Scuole e non hanno seguito il corso separato di chimica organica, devono frequentarlo durante il primo anno di applicazione.

Art. 6. — Le materie d'insegnamento e relative esercitazioni nel triennio di scienze tecniche ed applicative d'ingegneria sono le seguenti:

1. Meccanica applicata alle costruzioni;
2. Meccanica applicata alle macchine;
3. Fisica tecnica;
4. Elementi di elettrotecnica;
5. Disegno di architettura;
6. Materiali da costruzione;
7. Agraria;
8. Storia dell'arte;
9. Topografia e geodesia (I e II);
10. Tecnica delle costruzioni;
11. Macchine termiche e idrauliche;
12. Idraulica generale e costruzioni idrauliche (I e II);
13. Architettura pratica (I e II);
14. Igiene applicata all'ingegneria;
15. Economia rurale ed estimo;
16. Costruzioni stradali e materiale ferroviario fisso;
17. Materiale ferroviario mobile ed esercizio ferroviario;
18. Ponti e grandi strutture speciali;
19. Tecnica urbanistica;
20. Materie giuridiche.

Triennio per gli allievi ingegneri industriali meccanici:

1. Meccanica applicata alle costruzioni;
2. Meccanica applicata alle macchine;
3. Fisica tecnica;
4. Elementi di elettrotecnica;
5. Disegno di macchine;
6. Chimica analitica;
7. Materiali da costruzione;
8. Topografia;
9. Economia politica e industriale;
10. Tecnica delle costruzioni;
11. Macchine termiche e idrauliche;
12. Costruzione delle macchine;
13. Idraulica generale e costruzioni idrauliche (I);
14. Chimica industriale (I e II);
15. Tecnologia e impianti industriali (I e II);
16. Ponti e grandi strutture speciali;
17. Costruzioni stradali e materiale ferroviario fisso;
18. Materiale ferroviario mobile ed esercizio ferroviario;
19. Metallurgia e miniere;
20. Costruzioni aeronautiche;
21. Igiene applicata all'ingegneria;
22. Costruzione dei motori termici ed idraulici.

Triennio per gli allievi ingegneri industriali chimici:

1. Meccanica applicata alle costruzioni;
2. Meccanica applicata alle macchine;
3. Fisica tecnica;
4. Elementi di elettrotecnica;
5. Chimica analitica;
6. Disegno di macchine;
7. Materiale da costruzione;
8. Topografia;
9. Economia politica e industriale;
10. Tecnica delle costruzioni;
11. Macchine termiche e idrauliche;
12. Costruzione delle macchine;
13. Idraulica generale e costruzioni idrauliche (I);
14. Tecnologie e impianti industriali (I e II);
15. Chimica industriale (I e II);
16. Macchinario delle industrie chimiche (I e II);
17. Chimica fisica e metallurgica;
18. Tecnologia chimica del calore e dei combustibili;
19. Analisi chimica industriale (I e II);
20. Elettrochimica ed elettrometallurgia;
21. Tecnologie elettrochimiche;
22. Chimica delle sostanze coloranti;
23. Metallurgia e miniere;
24. Igiene applicata all'ingegneria;
25. Chimica agraria;
26. Chimica dei prodotti di fermentazione.

Gli allievi hanno facoltà di limitare a tre i corsi indicati coi nn. 21, 22, 23, 25, 26; nella detta eventuale limitazione la scelta dei tre corsi deve ottenere il consenso preventivo della direzione.

Triennio per gli allievi ingegneri industriali elettrotecnici:

1. Meccanica applicata alle costruzioni;
2. Meccanica applicata alle macchine;
3. Fisica tecnica;
4. Elementi di elettrotecnica;
5. Disegno di macchine;
6. Chimica analitica;
7. Materiali da costruzione;
8. Topografia;
9. Economia politica ed industriale;
10. Tecnica delle costruzioni;
11. Macchine termiche e idrauliche;
12. Costruzione delle macchine;
13. Idraulica generale e costruzioni idrauliche (I);
14. Tecnologie e impianti industriali (I);
15. Elettrotecnica generale (I e II);
16. Tecnologie elettriche (I e II);
17. Costruzioni idroelettriche;
18. Elettrochimica ed elettrometallurgia;
19. Misure elettriche di laboratorio;
20. Costruzioni elettromeccaniche;
21. Trazione e in particolare trazione elettrica;
22. Metallurgie e miniere;
23. Igiene applicata all'ingegneria;
24. Costruzione dei motori termici ed idraulici ».

Dopo i predetti articoli 5 e 6 è inserita l'indicazione: « Capo III - Disposizioni particolari per gli studi della Facoltà di architettura » e sono inoltre inseriti i seguenti cinque articoli:

« Art. 7. — Possono essere ammessi al primo anno del biennio di studi propedeutici di architettura coloro che siano forniti dei titoli indicati al primo comma dell'art. 4 o che abbiano superato l'esame di maturità artistica.

Possono essere ammessi al primo anno del triennio di applicazione di architettura coloro i quali abbiano preso iscrizione e superato gli esami in tutte le materie del biennio di cui all'articolo seguente.

Art. 8. — Le materie d'insegnamento obbligatorie nel biennio propedeutico di architettura sono le seguenti:

I Anno:

1. Analisi matematica I (introduzione al calcolo e geometria analitica);
2. Geometria proiettiva e descrittiva;
3. Disegno architettonico ed elementi di composizione I;
4. Storia dell'arte e stili dell'architettura I;
5. Disegno dal vero;
6. Chimica generale ed applicata ai materiali da costruzione;
7. Lingue estere.

II Anno:

1. Analisi matematica II (calcolo infinitesimale);
2. Meccanica e statica grafica;
3. Applicazioni della geometria descrittiva;
4. Disegno architettonico ed elementi di composizione II;
5. Storia dell'arte e stili dell'architettura II;
6. Elementi costruttivi;
7. Rilievo dei monumenti;
8. Mineralogia e geologia applicata;
9. Plastica;
10. Lingue estere.

La frequenza e gli esami di lingue estere e di meccanica e statica grafica non sono necessari per l'ammissione al triennio per i provenienti da altre Facoltà o Scuole di architettura.

Art. 9. — Le materie d'insegnamento obbligatorie per il triennio d'applicazione di architettura sono le seguenti:

III Anno:

1. Scienza delle costruzioni;
2. Fisica generale e tecnica;
3. Architettura pratica I (caratteri distributivi degli edifici);
4. Composizione architettonica I;
5. Prospettiva I;
6. Materiali da costruzione.

IV Anno:

1. Tecnica delle costruzioni I;
2. Topografia e costruzioni stradali;
3. Impianti tecnici;
4. Organismi e forme dell'architettura I (carattere storico degli edifici);
5. Composizione architettonica II;
6. Prospettiva II (scenografia, giardino);
7. Decorazione e figura I;
8. Architettura pratica II (edilizia popolare).

V Anno:

1. Tecnica delle costruzioni II;
2. Estimo ed esercizio professionale;
3. Materie giuridiche;
4. Tecnica urbanistica;
5. Organismi e forme dell'architettura II (restauro dei monumenti);

6. Composizione architettonica III;
7. Decorazione e figura (ammobigliamento);
8. Igiene edilizia.

Art. 10. — Per gli studenti che provengano da un anno di corso del biennio propedeutico agli studi d'ingegneria senza aver superato tutti gli esami di profitto o da uno degli anni di corso della Facoltà di scienze, il consiglio di Facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, determina, caso per caso, a quale dei due primi anni della Facoltà possano essere iscritti, quali insegnamenti debbano seguire e quali esami debbano superare.

Gli studenti che abbiano compiuto il biennio propedeutico agli studi d'ingegneria e ne abbiano superato tutti gli esami di profitto sono ammessi al secondo anno con l'obbligo di iscrizione e di esami per gl'insegnamenti scientifici ed artistici che saranno indicati dal consiglio di Facoltà prima di essere ammessi a sostenere gli esami del 3° anno e di essere iscritti al 4°.

I laureati in ingegneria sono iscritti al 4° anno con dispensa dagli esami di tutte le materie scientifiche e con l'obbligo di sostenere le prove artistiche anche del 1° biennio, a giudizio del consiglio di Facoltà.

A norma dell'art. 81 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, sull'ordinamento dell'istruzione artistica, gli studenti che abbiano superato gli esami del biennio del corso speciale di architettura presso la Regia accademia di belle arti sono ammessi al 3° anno della Facoltà con dispensa dagli esami sulle materie artistiche e con l'obbligo di superare gli esami sulle materie scientifiche del 1° biennio di cui siano in difetto, prima di essere ammessi agli esami del 3° anno e di essere iscritti al 4°.

Art. 11. — A coloro che siano in possesso del diploma di professore di disegno architettonico, rilasciato da una Regia accademia di belle arti, purchè muniti del diploma di maturità artistica, classica o scientifica, sarà applicata la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente ».

Art. 12 (già 6). — È sostituito dal seguente:

« Gli esami si sostengono di regola separatamente per le singole materie obbligatorie indicate negli articoli 5, 6, 8 e 9. Tuttavia il consiglio della Scuola o della Facoltà alla fine di ciascun anno accademico può stabilire aggruppamenti di materie per le quali nell'anno successivo vi sarà un unico esame, annunziandoli nel manifesto a stampa di cui all'art. 3 del regolamento generale universitario.

Lo studente conserva però il diritto di sostenere gli esami per singole materie o per gruppi, secondo le norme vigenti nell'anno in cui fu iscritto nella Scuola o nella Facoltà.

Le Commissioni di esame sono nominate dal preside della Scuola o della Facoltà.

I membri di ogni Commissione sono almeno tre tra cui i professori delle relative materie e un libero docente o cultore di esse ».

Art. 14 (già 9). — È sostituito dal seguente:

« L'esame di laurea in ingegneria consiste nello svolgimento di un progetto specifico, o lavoro scientifico sperimentale, per un determinato ramo d'ingegneria, redatto dal candidato nell'ultimo anno di corso, e in una discussione orale.

L'esame di laurea in architettura consiste nella redazione di un progetto di architettura, completo nei riguardi dell'arte e della tecnica, svolto dal candidato nell'ultimo anno di corso; nella esecuzione di due prove grafiche estemporanee, svolte ciascuna in otto ore di tempo su argomento di architettura, l'una di carattere prevalentemente artistico, l'altra di carattere prevalentemente tecnico attinente alla scienza delle costruzioni ed entrambe su tema scelto dal candidato fra due proposti dalla Commissione; in una discussione orale sul progetto, sulle due prove estemporanee e in genere su tutte le materie d'insegnamento ».

Art. 15 (già 10). — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Le Commissioni esaminatrici per gli esami di laurea sono nominate dal direttore della Scuola su proposta dei rispettivi presidi distintamente per gli allievi ingegneri civili, per gli allievi ingegneri industriali, per gli allievi architetti ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 333, *foglio* 164. — MANCINI.

REGIO DECRETO 22 maggio 1933, n. **689**.

Estensione al comune di Venosa (Potenza) delle disposizioni della legge concernente le opere di fognatura della città di Torino, e approvazione del regolamento speciale per l'esecuzione delle disposizioni medesime.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la domanda del comune di Venosa in provincia di Potenza, diretta ad ottenere l'estensione in suo favore delle disposizioni delle leggi 12 luglio 1896, n. 303, e 18 luglio 1911, n. 799, concernenti le opere di fognatura della città di Torino, nonchè l'approvazione del regolamento speciale per l'esecuzione delle disposizioni medesime in detto Comune;

Esaminati gli atti;

Veduto il decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, in data 19 agosto 1925, col quale fu approvato, ai termini della legge 23 settembre 1920, numero 1365, il progetto generale per la costruzione della fognatura cittadina di Venosa, redatto, sotto la data del 15 gennaio 1922, dall'ing. Salvatore Del Monaco;

Veduto il decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici in data 15 gennaio 1930, n. 256, col quale fu approvato, ai termini della legge 25 giugno 1911, n. 586, e del R. decreto 19 ottobre 1919, n. 2060, il progetto per la costruzione della fognatura nei rioni « Nuovissimo » e « Gravattone » del comune di Venosa, redatto dall'ingegnere Salvatore Del Monaco;

Veduti i pareri favorevoli espressi, ai termini dell'art. 3 della legge 18 luglio 1911, n. 799, dal Consiglio provinciale sanitario e dalla Giunta provinciale amministrativa di Potenza, in data, rispettivamente, del 4 e del 15 luglio 1927;

Sentiti i pareri favorevoli del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Veduti gli articoli 2 e 3 della legge 18 luglio 1911, n. 799, nonchè l'art. 20 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889;

Veduti gli articoli 253 e 247 del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese al comune di Venosa le disposizioni dell'art. 8 della legge 12 luglio 1896, n. 303.

Art. 2.

È confermata la pubblica utilità dei lavori contemplati dai suindicati progetti per la costruzione della fognatura cittadina di Venosa ed è assegnato il termine di anni due per il compimento dei lavori stessi e delle occorrenti espropriazioni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

È approvato il testo unico del regolamento per le immissioni nei canali della fognatura del comune di Venosa, deliberato da quel podestà con atto in data 30 settembre 1932, n. 118-*bis*.
Detto testo unico sarà vistato, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti de Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 333, foglio 122. — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° giugno 1933, n. 690.
Approvazione del Protocollo concernente il traffico turistico tedesco verso l'Italia stipulato fra l'Italia e la Germania in Berlino l'8 marzo 1933.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il Protocollo concernente il traffico turistico tedesco verso l'Italia, stipulato fra l'Italia e la Germania, in Berlino, l'8 marzo 1933.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 333, foglio 150. — MANCINI.

Protocollo concernente il traffico turistico tedesco verso l'Italia.

Il *Regio Governo italiano* e il *Governo del Reich germanico*, per facilitare il traffico turistico tedesco verso l'Italia, si sono messi d'accordo sui seguenti punti:

Art. 1.

A partire dal 15 marzo corrente anno e per la durata di un anno, le competenti autorità tedesche consentiranno alle persone che hanno il loro domicilio esclusivo in Germania e che si rechino in Italia per scopi turistici, di portar seco senza autorizzazione dell'Ufficio amministrazione divise competente, e senza la presentazione di un certificato medico, oltre i 200 Mk. del Reich attualmente esenti, somme complementari fino all'ammontare massimo di 500 Mk. del Reich per persona e per mese (calendario).

Art. 2.

La somma esente di 200 Mk. del Reich può essere esportata anche in banconote ed assegni bancari; le somme complementari possono per contro essere esportate solamente in lettere di credito, aperture di credito, buoni di albergo e buoni per viaggi *à forfait*.

Art. 3.

Le lettere di credito e le aperture di credito possono essere emesse, rispettivamente effettuate, dai seguenti Istituti:

1° dalle banche tedesche autorizzate alla trattazione delle divise, come pure dalle loro filiali, in quanto tali banche siano state già autorizzate o vengano in seguito autorizzate, in base al regolamento del traffico turistico verso la Svizzera e verso la Francia, con autorizzazione generale dell'Ufficio amministrazione divise di Berlino ad emettere lettere di credito ed effettuare aperture di credito;

2° dal Mitteleuropäisches Reisebüro (MER), come pure dalle sue rappresentanze autorizzate ad emettere biglietti ferroviari della Reichsbahngesellschaft;

3° dalle rappresentanze ufficiali in Germania delle Ferrovie italiane dello Stato (FF. SS.) dopo che il Governo italiano avrà comunicato ufficialmente al Governo germanico i nomi di tali rappresentanze.

I buoni di albergo e i buoni per i viaggi *à forfait* possono essere emessi dal Mitteleuropäisches Reisebüro (MER), come pure dalle sue rappresentanze autorizzate ad emettere biglietti ferroviari della Reichsbahngesellschaft e dalle rappresentanze ufficiali in Germania delle Ferrovie italiane dello Stato (FF. SS.).

Non è necessaria una autorizzazione del competente Ufficio amministrazione divise per l'emissione dei mezzi di pagamento indicati nei capoversi 1° e 2° del presente articolo, fatta riserva delle disposizioni in vigore per le banche autorizzate alla trattazione delle divise (v. capoverso 1°, numero 1).

Il contro-valore dei mezzi di pagamento rilasciati ai viaggiatori può essere trasferito in Italia dagli Istituti emittenti.

Gli Istituti che sono autorizzati all'emissione di lettere di credito, aperture di credito, buoni di albergo e buoni per viaggi *à forfait,* sono obbligati di comunicare mensilmente il numero dei viaggiatori e l'ammontare totale dei mezzi di pagamento rilasciati.

Art. 4.

Le lettere di credito, le aperture di credito, i buoni di albergo ed i buoni per i viaggi *à forfait* possono essere rilasciati ai viaggiatori che vogliono recarsi in Italia solo su presentazione di propri passaporti per l'estero; su tali passaporti l'Ufficio che rilascia i documenti deve apporre l'annotazione « Reiseverkehr Italien » con l'indicazione degli ammontari in marchi del Reich delle lettere di credito, delle aperture di credito, dei buoni di albergo e dei buoni per viaggi *à forfait* che sono stati rilasciati ai viaggiatori. L'annotazione sul passaporto deve essere munita della data e della firma dell'Ufficio suddetto, e deve far apparire per qual mese (calendario) essa vale.

Art. 5.

Se un viaggiatore desidera estendere la durata del suo viaggio a diversi mesi (calendario), gli Istituti indicati nell'articolo 3 sono autorizzati a rimettergli al principio di ogni nuovo mese (calendario), a valere sul mese (calendario) stesso, oltre la somma di 200 marchi esenti, nuove lettere di credito, aperture di credito, buoni di albergo e buoni per viaggi *à forfait,* fino all'ammontare complessivo di 500 marchi del Reich; tale invio è subordinato alla condizione che il passaporto del viaggiatore sia inviato per farvi apporre la annotazione necessaria oppure che tale annotazione sia stata apposta, per i mesi in questione, già prima dell'inizio del viaggio.

Art. 6.

Gli Istituti emittenti devono consegnare al viaggiatore, insieme con le lettere di credito, anche la lista dei corrispondenti presso i quali le lettere di credito possono venire presentate per l'incasso.

La lista deve essere limitata ai nomi dei corrispondenti in Italia e deve contenere l'indicazione che i mezzi di pagamento in moneta estera non utilizzati devono essere offerti alla Reichsbank competente entro 3 giorni dalla fine del viaggio, e che le somme ritirate in base alle lettere di credito devono essere utilizzate solamente per spese di soggiorno in Italia.

Art. 7.

Le lettere di credito sono esigibili presso tutti i corrispondenti indicati nella lista dei corrispondenti. Esse devono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) devono essere emesse soltanto su corrispondenti in Italia;

b) non possono essere pagate che presso casse italiane;

c) il pagamento può avvenire solo su presentazione contemporanea della lettera di credito, della lista dei corrispondenti e del passaporto;

d) non è ammesso il pagamento ad altre persone se non ai titolari;

e) la durata delle lettere di credito non deve essere superiore a 3 mesi.

Le condizioni di cui sopra valgono ugualmente per le aperture di credito, fatta eccezione della disposizione relativa alla lista dei corrispondenti.

I buoni di albergo possono essere emessi soltanto su alberghi in Italia; i buoni per viaggi *à forfait* possono essere emessi soltanto per viaggi verso, od in Italia; essi devono essere espressi in una determinata somma in marchi del Reich o in lire italiane.

Berlino, lì 8 marzo 1933-XI

Per il Governo del Reich Germanico:
CONSTANTIN VON NEURATH.

Per il Regio Governo Italiano:
V. CERRUTI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri:*
SUVICH.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° giugno 1933, n. 691.

Modificazioni agli articoli 220, 227 e 234 del testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e proroga dei termini stabiliti dagli articoli 319 e 344 del testo unico medesimo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare alcune modificazioni agli articoli 220, 227 e 234 del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1331, n. 1175, e di prorogare i termini stabiliti dagli articoli 319 e 334 del medesimo testo unico;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella lettera *f*) dell'art. 220 del R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e nel primo comma del successivo art. 227, alle parole « concessi od autorizzati » sono sostituite le parole « pei quali sia devoluta al Ministero delle comunicazioni, di concerto col Ministero dei lavori pubblici, la competenza di approvare, nelle relative concessioni di esercizio, con le modalità degli orari, anche le tariffe speciali ».

Art. 2.

Nel secondo comma dell'art. 234 del R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, alle parole « 15 maggio » sono sostituite le parole « 15 giugno ».

Art. 3.

I termini di cui agli articoli 319 e 344 del R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, che andrebbero a scadere al 30 giugno 1933, giusta il R. decreto-legge 26 maggio 1932, n. 610, sono prorogati fino al 30 giugno 1934.

Il presente decreto verrà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 333, *foglio* 167. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 giugno 1933, n. 692.
Provvedimenti a favore degli ex-impiegati zanelliani.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 17 marzo 1932, n. 318, convertito nella legge 26 maggio 1932, n. 652;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di attuare ulteriori provvedimenti nei confronti degli impiegati dell'ex Stato libero e del comune di Fiume dimessi per motivi di indole politica dopo il periodo di Governo Zanelliano;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli impiegati dello Stato libero di Fiume dimessi per motivi d'indole politica dopo il periodo di Governo Zanelliano e divenuti cittadini italiani nei modi e termini di legge, e ai loro aventi causa, è data facoltà di chiedere la liquidazione della pensione o della indennità per una volta tanto spettanti in base all'anzianità di servizio raggiunta dagli impiegati alla data della loro effettiva cessazione dal servizio ed alle norme alla data stessa vigenti.

Agli impiegati del comune di Fiume, e ai loro aventi causa, per cui ricorrano le circostanze indicate nel precedente comma, è data facoltà di chiedere che, a carico del bilancio dello Stato, sia loro liquidata la pensione o l'indennità sulla base del regolamento di quiescenza vigente alla data della effettiva cessazione dal servizio, nonchè dell'anzianità di servizio raggiunta dagli impiegati alla data stessa.

Art. 2.

Il prefetto di Fiume giudica insindacabilmente se i richiedenti di cui al precedente articolo siano meritevoli di conseguire il trattamento di quiescenza.

La liquidazione della pensione è dal prefetto stesso eseguita in via definitiva, salvo il riscontro della Corte dei conti in sede di revisione dei pagamenti relativi, ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dalla data stessa decadono e cessano di avere effetto le concessioni di pensioni liquidate o da liquidarsi in applicazione del R. decreto-legge 17 marzo 1932, n. 318, convertito nella legge 26 maggio 1932, n. 652, il quale resta abrogato dalla data medesima.

L'indennità per una volta tanto liquidata in base al citato decreto sarà restituita al Tesoro dello Stato nel caso che gli impiegati o i loro aventi causa, che la percepirono, conseguano la pensione; sarà, invece, computata a deduzione della nuova indennità, ove questa sia liquidata in misura maggiore, in esecuzione al disposto del presente articolo.

Art. 3.

Le domande per le concessioni previste dal presente decreto debbono essere presentate al prefetto di Fiume, a pena di decadenza, entro il 31 agosto 1933.

Per ottenere il trattamento di riversibilità, derivante dalle pensioni dirette assegnate a norma del presente decreto, gli aventi causa dovranno presentare la domanda entro un anno dalla morte del titolare delle pensioni medesime.

Il trattamento di riversibilità è conferito dal prefetto di Fiume secondo le disposizioni del precedente art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 333, *foglio* 162. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1933.
Proroga del termine per la revisione delle patenti e per il rilascio delle nuove licenze di circolazione dei motoscafi e delle imbarcazioni a motore in servizio privato nelle acque interne.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813;

Visto l'art. 12 del decreto Ministeriale 31 gennaio 1933, n. 3942, che approva le norme relative alla circolazione dei motoscafi e delle imbarcazioni a motore;

Ritenuto che occorre prorogare il termine fissato dal detto articolo per l'entrata in vigore delle norme stesse;

Decreta:

Articolo unico.

I termini di cui all'art. 12 del decreto Ministeriale 31 gennaio 1933, n. 3942, sono prorogati al 30 settembre 1933.

Roma, addì 24 giugno 1933 - Anno XI

Il Ministro: CIANO.

(5027)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-379 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Paulettig Francesco fu Giovanni e fu Maria Camauli, nato a Gorizia l'11 gennaio 1887 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paoletti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Paulettig Carolina fu Giuseppe Cociancig, nata a Gorizia il 6 ottobre 1892, moglie;
Paulettig Riccardo, nato a Gorizia il 23 luglio 1920, figlio.
Paulettig Carlo, nato a Gorizia il 9 gennaio 1922, figlio;
Paulettig Arduino, nato a Gorizia il 14 luglio 1923, figlio;
Paulettig Aldo, nato a Gorizia il 9 agosto 1925, figlio;
Paulettig Guido, nato a Gorizia il 25 marzo 1928, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1361)

N. 50-380 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Paskulin ved. Maria nata Pavletic e della fu Caterina Marussic, nata a Gorizia l'11 settembre 1861 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di ved. « Pasculin » nata « Paoletti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 21 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1362)

N. 50-374 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Pavletic Giuseppe fu Giuseppe e fu Maria Zavadlav, nato a Gorizia l'8 novembre 1896 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paoletti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Pavletic Maria di Giuseppe Brajnik, nata a Gorizia il 12 settembre 1899, moglie;
Pavletic Elvina, nata a Gorizia il 26 febbraio 1926, figlia;
Pavletic Milena, nata a Gorizia il 22 marzo 1928, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1356)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur.

In data 1° giugno 1933-XI, è stato rilasciato l'exequatur al signor Ettore Sacco Albanese, agente consolare di Francia a Castellammare di Stabia.

(2383)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Delimitazione del comprensorio della media e bassa Collina Forlivese soggetto agli obblighi di bonifica.

Con decreto Ministeriale 19 giugno 1933-XI, n. 4165, è stato delimitato il comprensorio della media e bassa Collina Forlivese, soggetto agli obblighi di bonifica.

(2384)

Modificazione del comprensorio del Consorzio di irrigazione « Canale del Littorio » in provincia di Chieti.

Con R. decreto 18 maggio 1933, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno successivo, registro n. 11, foglio n. 380, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è stato modificato ai sensi dell'art. 62 del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, in ettari 3205.81.56, il comprensorio del Consorzio di irrigazione Canale del Littorio con sede in Chieti.

Il detto Consorzio, con un comprensorio di ettari 3845, fu riconosciuto con R. decreto 17 maggio 1928, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio successivo, ai sensi del R. decreto 20 maggio 1926, n. 1154.

(2385)

Approvazione dell'elenco e relativa planimetria dei terreni da sistemare, a cura dello Stato, per l'esecuzione dei lavori idraulico-forestali del torrente « Fossa secca » in provincia di Perugia.

Con decreto Ministeriale 14 giugno 1933, n. 1652, sono stati approvati l'elenco e relativa planimetria dei terreni da sistemare, a cura dello Stato, per l'esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale del torrente Fossa Secca (bacino montano del fiume Chiascio) in comune di Costacciaro (Perugia), previsti nel progetto 1° ottobre 1932, approvato con decreto Ministeriale 14 febbraio 1933, numero 3055.

(2386)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 369.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 115 — Data: 6 dicembre 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pisa — Intestazione: Piani Domenico fu Vincenzo, domic. a Pisa, per conto della Chiesa S.S. Eufrasia e Barbera — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 17,50, consolidato 3,50 % (1902), con decorrenza 1° ottobre 1931

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 3 giugno 1933 - Anno XI.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2218)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 379.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4111 — Data: 16 giugno 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Aversano Massimo fu Massimo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 600, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1931.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 28 — Data: 26 settembre 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Modena — Intestazione: Castelbolognesi avv. Edoardo fu Raffaele e dott. Emilio fu Leonello per conto di Castelbolognesi Lodovico ed altri — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 210, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° luglio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 244 — Data: 3 marzo 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Benevento — Intestazione: Albini Riccardo di Filomeno — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Rendita: L. 35, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° gennaio 1933.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 840 — Data: 16 marzo 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Pedroni Vittorio fu Ernesto — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 140, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Ai termini dell'art 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 10 giugno 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2273)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 144.

Media dei cambi e delle rendite

del 28 giugno 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	15 —
Inghilterra (Sterlina)	64.40
Francia (Franco)	74.55
Svizzera (Franco)	365.50
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.652
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	13.60
Cecoslovacchia (Corona)	56.52
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.90
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.505
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.23
Olanda (Fiorino)	7.62
Polonia (Zloty)	212 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	158.75
Svezia (Corona)	3.325
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	81.15
Id. 3,50 % (1902)	79.625
Id. 3 % lordo	55.55
Consolidato 5 %	88.775
Buoni novennali. Scadenza 1934	101 —
Id. id. id. 1940	102.50
Id. id. id. 1941	102.525
Obbligazioni Venezie 3,50 %	87.125

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 47).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA
Cons. 5 %	433874	75 —	Pasciutti Isabella Maria *fu Angelo-Carlo*, minore sotto la p. p. della madre Fantaguzzi Angela di Giuseppe *ved*. Pasciutti, dom. a Vigevano (Pavia).	Pasciutti Isabella Maria *figlia del presunto assente Carlo, chiamato anche Angelo-Carlo*, minore sotto la p. p. della madre Fantaguzzi Angela di Giuseppe, *maritata* Pasciutti, dom. come contro.
»	280685	245 —	Bianchi Antonio di *Gregorio*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a S. Michele di Pagana (Genova)	Bianchi Antonio di *Domenico*, minore ecc. come contro
»	155006	255 —	Chiabrera Giuseppe, Caterina, Maria e *Linda* di Alfonso, minori sotto la p p. del padre, dom. in Ovada (Alessandria) e figli nascituri di Chiabrera Alfonso e Piana *Luigia*	Chiabrera Giuseppe, Caterina, Maria ed *Emma-Ida* di Alfonso, minori sotto la p. p. del padre, dom in Ovada (Alessandria) e figli nascituri di Chiabrera Alfonso e Piana *Maria-Luigia*.
»	347408	1.670 —	Dufour-Berte *Mar* di Giovanni, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Firenze.	Dufour-Berte *Massimiliano-Giuseppe-Maria* di Giovanni, minore ecc. come contro.
Cons. 5 % Littorio	19890	2.095 —	Mondolfo *Evelina* fu Vito, moglie di Cantoni Camillo, dom a Parma, vincolata.	Mondolfo *Rachele-Evelina* fu Vito, moglie ecc come contro.
Cons. 5 %	160323	2.950 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
Cons. 5 % Littorio	68586	25 —	*Camburzano* Margherita fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Amione Caterina ved. *Camburzano*, dom. a Barengo di Mazzè (Aosta).	*Cambursano* Margherita fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Amione Caterina ved. *Cambursano*, dom come contro
3,50 %	717009	280 —	Capotondi *Adelia* fu Francesco, *nubile*, dom. a Capranica (Roma), vincolata.	Capotondi *Silvia-Adelia* fu Francesco, *moglie di Colli Nicola-Alessandro fu Giuseppe*, dom come contro, vincolata.
»	708379	105 —	Amorosa Maria, Ester e Dora di Arnaldo Manfredi, minori sotto la p. p del padre, dom. a Napoli; con usuf. vital. ai coniugi Amorosa Arnaldo Manfredi fu Alfonso e *Masci* Ersilia-Sofia, congiuntamente e cumulativamente.	Intestata come contro; con usuf. vital. ai coniugi Amorosa Arnaldo Manfredi fu Alfonso e *Mascia* Ersilia-Sofia, congiuntamente e cumulativamente.
Cons. %	165047	900 —	Ceriotti *Barbara* di Alberto, minore sotto la p p. del padre, dom. a Loazzolo (Alessandria).	Ceriotti *Barbora* di Alberto, minore ecc. come contro.
»	165052	60 —		
3,50 %	248698	742 —	Pomba Rosina fu Luigi, moglie di Raseri *Cesare*, dom. in Aquila nella prima e seconda rendita e dom. a Torino nella terza rendita, vincolate.	Pomba Rosina fu Luigi, moglie di Raseri *Giovanni-Cesare*, dom. come contro, vincolate.
»	290874	129,50	Pomba Rosa	Pomba Rosa
»	321599	210 —	Pomba Rosina	Pomba Rosina
Cons. 5 %	175717	15 —	Bonacci Nazzareno fu Giovanni-*Battista*, domiciliato a Pallanca (Novara).	Bonacci Nazzareno fu Giovanni-*Maria*, dom. come contro.
3,50 %	454690	115,50	Spander-Knobel Elia, *Emma*, Zelia di Stefano, minori sotto la p. p del padre e prole nascitura dal matrimonio di Spander Knobel Stefano con Bionaz *Anaide* fu Carlo-Emanuele, dom. in Aosta. La prima rendita è con usuf. vital. a Bionaz *Anaide* fu Carlo-Emanuele, moglie di Spander Knobel Stefano.	Spander-Knobel Elia, *Stefania-Emma*, Zelia di Stefano, minori sotto la p. p. del padre e prole nascitura dal matrimonio di Spander Knobel Stefano con Bionaz *Erminia-Anaide* fu Carlo-Emanuele, dom. in Aosta. La prima rendita è con usuf. vital. a Bionaz *Erminia-Anaide* fu Carlo-Emanuele, moglie di Spander Knobel Stefano.
»	583625	45,50		

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % »	208993 483336	1.500 — 11.700 —	Guastalla *Enrico* fu Aronne, dom. a Torino, ipotecate.	Guastalla *Giacobbe-Enrico* fu Aronne, dom. a Torino, ipotecate.
3,50 %	109383	857,50	Allasina Benedetto di Francesco, dom. a Torino, vincolata per garanzia della dote costituitasi da *Adelaide* Stevano fu *Giuseppe-Alfonso*, moglie del titolare.	Allasina Benedetto di Francesco, dom. a Torino, vincolata per garanzia della dote costituitasi da *Luigia-Adelaide* Stevano fu *Alfonso-Giuseppe*, moglie del titolare.
Cons. 5 %	329814	600 —	Lagnese *Rosina* di Pietro, moglie di Iovino Francesco, dom. a Camigliano (Caserta), vincolata.	Lagnese *Maria-Giuseppa-Rosa* di Pietro, moglie ecc. come contro, vincolata.
»	105854	110 —	*de Cintiis* Emilia fu Tommaso, moglie di de Angelis Francesco-Saverio, dom. a Monforte Irpino (Avellino), vincolata	*de Cinceis* Emilia fu Tommaso, moglie ecc. come contro, vincolata.
3,50 %	223586	70 —	*Sobrito* Giovanni fu Michele, dom. a Chieri (Torino).	*Subrito* Giovanni fu Michele, dom. a Chieri (Torino).
»	392902	80,50	Semino *Giulia* di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Genova.	Semino *Emilia-Giulia* di Giuseppe, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	111042	50 —	Russo *Giuseppa* fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Perna Rosa, ved. Russo, dom. a Torre del Greco (Napoli).	Russo *Maria-Giuseppa* fu Francesco, minore ecc. come contro.
» » »	406860 437341 498206	200 — 50 — 150 —	Monteleone Iole di Alfredo, *nubile*, dom. a Sarno (Salerno).	Monteleone Iole di Alfredo, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. a Sarno (Salerno).
3,50 % »	531992 575182	63 — 31,50	Messina *Maria-Caterina*, Maria-Antonia e Giuseppe di Carmelo, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Nicosia (Catania); con usuf. ai coniugi Messina Carmelo fu Giuseppe e La Giusa Maria-Caterina fu Lorenzo, dom. a Nicosia (Catania).	Messina *Nicola*, Maria-Antonia e Giuseppe di Carmelo, minori ecc. come contro e con usuf. come contro.
Cons. 5 % »	414247 414246	310 — 310 —	Caprioglio Enrichetta fu Aristide, minore sotto la p. p. della madre Luparia *Ernesta* fu Giovanni, ved. Caprioglio, dom a Rossignano Monferrato (Alessandria). La prima rendita è con usufrutto a Luparia *Ernesta* di Giovanni.	Caprioglio Enrichetta fu Aristide, minore sotto la p. p. della madre Luparia *Modesta* di Giovanni, ved. Caprioglio, dom. come contro. La prima rendita è con usuf. a Luparia *Modesta* di Giovanni.
3,50 % »	389173 348064	70 — 70 —	Garcin Giovanni fu *Antonio*, dom. a Torino, nella prima rendita e dom. a Bardonecchia (Torino) nella seconda rendita.	Garcin Giovanni fu *Giuseppe-Antonio*, dom. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate

Roma, 3 giugno 1933 - Anno XI.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2219)

CONCORSI

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso ad un posto di studio di Fondazione « Dott. Guido Lerda » presso il R. Collegio « Carlo Alberto » in Torino.

È aperto il concorso ad un posto di studio della Fondazione « Dott. Guido Lerda » a favore di studenti di Liceo e d'Istituto Tecnico, di ristrette condizioni di fortuna, nativi del comune di Dronero (Cuneo), ed in mancanza di questi, di studenti della Valle Macra.

Gli aspiranti al posto di studio predetto dovranno presentare, entro il 31 agosto 1933-XI, domanda su carta bollata da L. 3, al presidente del Consiglio direttivo del R. Collegio « Carlo Alberto », in Torino, via Po, 15, corredata dai seguenti documenti:

1° certificati di nascita del padre e del concorrente, redatti in carta bollata e debitamente legalizzati;

2° certificati delle agenzie delle imposte dei luoghi di nascita e di residenza dei genitori, comprovanti la ristretta condizione domestica;

3° stato di famiglia;

4° certificato di studi, con le votazioni riportate nei singoli esami;

5° certificato di buona condotta.

Il posto sarà aggiudicato in base ai titoli di studio.

Sarà dichiarato vincitore il candidato che riuscirà primo nella graduatoria.

A parità di voti il posto verrà dato al più giovane.

Il vincitore conserverà il posto per tutta la durata degli studi medi, purchè durante il corso di tali studi, consegua una media annuale di otto decimi negli esami; e lo conserverà anche per qualsiasi ramo degli studi universitari.

Per l'ammissione al concorso i candidati non potranno, in nessun caso, avere delle medie inferiori agli otto decimi.

La retta mensile che verrà corrisposta al vincitore del concorso sarà di L. 120 per i nove mesi dell'anno scolastico, per gli studenti secondari; e di L. 150 per quelli universitari.

Torino, addì 14 giugno 1933 Anno XI.

Il presidente del R. Collegio « Carlo Alberto »: S. Pirano.

Il segretario del R. Collegio « Carlo Alberto »: Tarullo.

(2388)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 37 borse di studio per alunni maschi che frequentino i Regi istituti magistrali.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduta la legge 2 luglio 1929, n. 1272;
Veduto il regolamento 18 luglio 1932, n 1067;
Veduto l'art. 33 del regolamento 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto l'art. 1 della legge 12 giugno 1932, n. 777;

Decreta:

È aperto un concorso per 37 borse di studio per alunni maschi che frequentano i Regi istituti magistrali.

Le borse di studio poste a concorso sono:

per i corsi inferiori n. 5 di L. 1056 e n. 10 di L. 2200;
per i corsi superiori n. 7 di L. 1056 e n. 15 di L. 2200.

Le borse stesse sono assegnate in godimento presso i Regi istituti magistrali indicati nell'elenco annesso al presente decreto (Allegato *A*).

Al concorso possono partecipare i giovani appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, i quali abbiano titolo per iscriversi a qualsiasi classe del corso inferiore o superiore dei Regi istituti magistrali, e siano cittadini italiani o italiani non regnicoli, anche se mancanti della naturalità.

Il concorso ha luogo per soli titoli.

Nell'assegnazione delle borse di studio sarà data la preferenza agli orfani dei militari morti in guerra o a causa della guerra o per le idealità nazionali, ai figli dei mutilati di guerra o per la causa nazionale, ai figli dei decorati al valore ed agli iscritti all'Opera nazionale Balilla.

I concorrenti dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale per l'istruzione media - Div. I) oltre alla domanda in carta libera, con precisa indicazione dell'indirizzo, i seguenti documenti:

1° certificato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana, o, per gli italiani non regnicoli, attestato del console competente circa l'origine italiana e i sentimenti italiani della famiglia stessa;

3° certificato dal quale risultino la sana e robusta costituzione fisica e l'assenza di imperfezioni tali da diminuire il prestigio di un insegnante e impedirgli il pieno esercizio dei suoi doveri;

4° pagella scolastica dell'ultimo anno di studio col risultato degli ultimi esami, o certificato degli ultimi esami;

5° certificato comunale sulla composizione della famiglia e sul numero, l'età e la professione dei componenti la medesima;

6° certificato del competente procuratore, circa le imposte pagate dall'aspirante o dai suoi genitori nel luogo di residenza e anche in quello di domicilio, quando i due domicili siano diversi;

7° tutti gli altri documenti che l'istante ritenga utile di presentare.

Tali documenti sono esenti dalla tassa di bollo, a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268; debbono però essere regolarmente legalizzati.

Nella domanda dovrà indicarsi se il giovane parteciperà anche al concorso che sta per essere bandito per i posti gratuiti nei Convitti nazionali e dovranno indicarsi, in ordine di preferenza, le sedi, tra quelle sotto elencate, nelle quali il giovane intende svolgere i suoi studi magistrali. I documenti dovranno pervenire al Ministero non oltre 30 giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando.

La graduatoria sarà resa esecutiva con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Si fa riserva di procedere, in base alle classificazioni dei concorrenti fatte dalla Commissione giudicatrice, alla assegnazione delle altre borse che, eventualmente, risultino disponibili all'inizio dell'anno scolastico 1933-34.

Roma, addì 14 giugno 1933 - Anno XI

Il Ministro: Ercole.

Allegato *A*.

Sedi per le quali si assegnano in godimento le borse di studio per i Regi istituti magistrali:

Camerino - Catanzaro - Città Sant'Angelo - Forlimpopoli - Grosseto - Lacedonia - Lecce - Livorno - Lodi - Matera - Nuoro - Parenzo - Pinerolo - Pontecorvo - Pontremoli - Rovereto - Spoleto - Vercelli - Vibo Valentia - Zara.

(2389)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Graduatoria del concorso a 16 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare.

La Commissione giudicatrice del concorso per esami a 16 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare, bandito con decreto Ministeriale 14 gennaio 1933, ha dichiarato idonei i candidati qui appresso elencati e ha stabilito, fra di essi, la seguente graduatoria:

1. De Thierry Carlo Laval . . . punti 130,8 su 160
2. Roberti Guerino . . . . . . » 128 — » »
3. Luciolli Mario . . . . . . » 128 — » »
4. Della Chiesa d'Isasca Renato . . » 126,2 » »
5. Sanfelice di Monteforte Antonio . . » 125,4 » »
6. Bombassei Frascani Giorgio . . » 125,2 » »
7. Giusti del Giardino Justo . . . » 121 — » »
8. Colonna di Paliano Guido . . . » 120 — » »
9. Pinna Caboni Mario . . . . . » 119,8 » »
10. Caracciolo di San Vito Roberto . . » 119,6 » »
11. De Novellis Gennaro . . . . . » 119,4 » »
12. Bounous Franco . . . . . . » 118,2 » »
13. Scaduto Antonio . . . . . . » 117 — » »
14. Graziani Orazio . . . . . . » 116,6 » »
15. Ciraolo Giorgio . . . . . . » 116,4 » »
16. Mansi Stefano . . . . . . » 113,2 » »
17. Guadagnini Piero . . . . . . » 112,8 » »
18. Barboglio Francesco . . . . . » 112,4 » »
19. Bellia Franco . . . . » 110,4 » »
20. Soro Vincenzo . . . . » 107,8 » »
21. Savorgnan Alessandro . . . . . » 106,2 » »
22. Puri Giuseppe . . . . » 106 — » »

Roma, addì 27 giugno 1933 - Anno XI

(5029)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.